

Prato, 18 Settembre 2015

Oggetto: Decreto per “Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.”

Caro Socio/gentile Cliente,

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente emanato a favore delle imprese un decreto per la “Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”. Il provvedimento prevede la concessione di un credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati negli anni dal 2015 al 2019.

“Attività di ricerca e sviluppo” ammissibili	Acquisizione di nuove conoscenze
	Nuovi prodotti, processi o servizi; creazione di componenti di sistemi complessi
	Definizione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi; studi di fattibilità; realizzazione di prototipi
	Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi non applicati a fini industriali o commerciali

Non sono considerate come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività che portano modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, processi o servizi anche se le attività sono miglioramenti dell'esistente.

Soggetti beneficiari	Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato
Spese ammissibili	Le spese ammissibili sono relative ai costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento, e specificatamente sono: a) Personale dipendente o con rapporto di collaborazione, altamente qualificato (dottorato o dottorando, laureato in discipline di ambito tecnico o scientifico) b) Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al periodo di utilizzo. c) Contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o organismi equiparati (quali Next Technology Tecnotessile), e con altre imprese comprese le start-up innovative. d) Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

	Tra le spese ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000 e per imprese non soggette a revisione legale dei conti, vi sono le spese per le attività di certificazione contabile
Calcolo del credito d'imposta	Il credito d'imposta viene calcolato sulla spesa incrementale complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti al 2015 (la spesa per investimenti in ricerca e sviluppo deve quindi avere un incremento rispetto alla media di riferimento).
Misura dell'agevolazione	50% della spesa incrementale relativa ai costi di personale e ai contratti di ricerca 25% della spesa incrementale relativa ai costi di ammortamento delle attrezzature e strumenti e alle competenze tecniche e private industriali
Importo dell'agevolazione	Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000.

ATTENZIONE

Il credito di imposta di cui si usufruisce in base alla presente agevolazione

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- è cumulabile con il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato, previsto dall'art. 24 D.L. 83/2012;
- è utilizzabile solo in compensazione.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base della documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di collegio sindacale, devono avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione.

Per maggiori chiarimenti e per il supporto necessario all'ottenimento dell'agevolazione è possibile rivolgersi direttamente a Enrico Venturini, Chiara Uvoni, Costanza Soffici.

Certi di aver fatto cosa gradita nell'informarVi di tale opportunità, con l'occasione ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Lo staff di NTT